



*Città di Lentini*

*Libero Consorzio Comunale di Siracusa*

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione Componente	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO
Investimento	2.4 - Restauro del patrimonio Fondo Edifici di culto (FEC)
Linea di intervento	C3 Turismo e Cultura 4.0
Denominazione intervento	RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA S. FRANCESCO DI PAOLA, LENTINI (SR).
CUP	F69C22000100006

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.04 – IA.04) – RELATIVI ALLA SICUREZZA SISMICA ED AL RESTAURO DEL PATRIMONIO DEL FONDO EDIFICI DI CULTO (FEC).

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9533201655;

LOTTO GEOGRAFICO: 7 Sicilia Orientale;

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1: Servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

### CONTRATTO DI SUBAPPALTO PER ESECUZIONE DI INDAGINI, ANALISI DI LABORATORIO E PROVE IN SITU SU MATERIALI

Tra

**l'Ing. Pietro Faraone** nato il 11/11/1958 a Palermo e residente a Palermo (Prov. PA) in Via Ludovico Ariosto n. 22, C.F. FRNPTR58S11G273Z, in qualità di legale rappresentante della società di ingegneria **Studio Faraone S.r.l.s.** (capogruppo/mandatario), dell'RTP costituito da: Studio Faraone Srls (Mandataria), Arch. Anna Lambertini (mandante), Arch. Karen Bianchi (mandante), Arch. Giuseppe Andreatò (mandante), LA VIOLA RESTAURI OPERE D'ARTE – S.R.L. (mandante), Geol. Alberto COLLOVÀ (mandante).

(di seguito indicato come **L'Appaltatore**)

e

- **Dott. ANTONIO LO PRESTI** nato il 29/09/1966 a Catania (CT), residente a Zafferana Etnea (CT) in via Via Cavotta 11 – Frazione Poggio Felice, in qualità di titolare dell'impresa individuale società **L.A.P.I.S. di A. Lo Presti** Part. IVA 03474260878 – Camera di Commercio del SUD EST SICILIA – REA CC.II.AA. n° CT-238679 -

(di seguito indicato come **Sub-appaltatore**)

**Premesso che**

- Con provvedimento prot. n. 0088844 del 24/03/2023 - nota della Centrale di Committenza INVITALIA – si è proceduto all’aggiudicazione a favore del costituendo succitato raggruppamento.
- Con Atto Notarile rep. determinazione n° 25.187 del 19/04/2023 – Registrato in data 19/04/2023 al n.13300.di Rep. Serie 1T è stato costituito il succitato raggruppamento.
- In data 05/01/2024 è stato firmato l’ODA tra il Comune di Lentini e il succitato RTP relativo al **SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1: Servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dell’intervento denominato “lavori di restauro conservativo della chiesa di S. Francesco di Paola di Lentini (SR)”**, procedendo contestualmente alla sottoscrizione del Contratto specifico con CIG n° A038CD7068.
- in data 25/01/2024 il RUP ha provveduto all’emissione del verbale di avvio del servizio;
- in data 15/02/2024, è stato trasmesso dal Capogruppo la Società STUDIO FARAONE S.r.l.s., il Piano di Indagini, propedeutico alla redazione del progetto di restauro, per cui andava valutata l’acquisizione del preliminare parere da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA di Siracusa, che si allega;
- Con parere prot. n. 1264 del 21/02/2024 e successiva integrazione prot. 1667 del 06/03/2024 è stato rilasciato, dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, il parere preliminare favorevole sul Piano Indagini.
- Con provvedimento in data 13/03/2024, il Rup Arch Giuseppa Castro ha provveduto all’approvazione del Piano Indagini.
- L’Appaltatore intende affidare in subappalto le attività finalizzate alle indagini diagnostiche relative alle opere in oggetto secondo quanto previsto dal contratto e secondo quanto disposto dall’art. 105 del Codice Appalti D.lgs 50/2016.
- A tal fine, l’Appaltatore si impegna a depositare il presente contratto di subappalto presso l’Ente appaltante, per la relativa approvazione, prima dell’inizio del servizio oggetto dell’affidamento in subappalto, unitamente alla richiesta di autorizzazione ex art. 105 d.lgs. n. 50/2016 con tutta la documentazione a corredo.
- l’Appaltatore intende estendere tutte le condizioni e i patti del contratto stipulato con l’Ente appaltante, relativamente all’esecuzione delle indagini, al Subappaltatore, che dichiara di ben conoscerle e accettarle incondizionatamente.
- Il Sub Appaltatore risulta qualificato nel campo delle indagini diagnostiche sulla base delle esperienze e delle commesse acquisite negli ultimi 10 anni.
- Il Sub Appaltatore è disponibile ad eseguire in subappalto le indagini diagnostiche relative alle opere di cui in oggetto, come da piano di indagini sopra richiamato.
- Il Sub Appaltatore dichiara di disporre di capitali, macchine, personale ed attrezzatura necessari e sufficienti a garantire l’esecuzione del servizio e delle attività affidategli con il presente contratto di subappalto, con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari, e si

impegna ad eseguire le prestazioni in conformità e nel rispetto di tutte le obbligazioni previste nella disciplinare di gara.

- Il Sub Appaltatore ha preso visione di tutti i documenti inerenti il contratto di appalto, nonché l'ulteriore documentazione facente parte integrante del contratto e riconosce espressamente che essi sono idonei ed adeguati all'esecuzione a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, delle attività subappaltate ed ha preso diretta ed accurata visione dei luoghi ove deve essere svolto il servizio e conosce tutte le condizioni ambientali, generali e particolari, in cui lo stesso dovrà essere svolto.
- Il Subappaltatore, impegnandosi sin d'ora ad esibire e documentare il possesso dei richiesti requisiti nei termini richiesti dalla disciplina di gara e dall'Appaltatore, dichiara sotto la propria responsabilità:
  - di non aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto;
  - di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
  - di essere in possesso dei necessari requisiti di moralità prescritti dalla vigente normativa antimafia (e in particolare dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);
  - di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dal bando di gara per l'assunzione in subappalto delle predette prestazioni;
  - di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di SUD EST SICILIA al n. 03474260878, n. REA CT-238679;
  - di essere una società qualificata nel campo delle indagini diagnostiche e di campo, nonché per la esecuzione delle prove di laboratorio, risultando iscritto al registro delle imprese con codice 71.20.1 - servizio di prove di laboratorio su materiali da costruzione, aggregati, terre e rocce;
  - di essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di obblighi retributivi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
  - di essersi recato sui luoghi dove dovranno essere eseguite le prestazioni prima della sottoscrizione del presente contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere effettuate e, in particolare, dell'ubicazione delle vie di accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti le prestazioni di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possono direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento delle prestazioni e sui relativi costi di cui il Subappaltatore dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;
  - di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dall'Appaltatore che considera completa ed esauriente;
  - di aver valutato perciò tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sull'espletamento delle proprie prestazioni e sui relativi costi di cui il Subappaltatore dichiara di aver tenuto in debito conto nella determinazione della propria offerta.
- Il Subappaltatore risulta edotto di tutte le prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza che si impegna ad adempiere in toto.
- L'Appaltatore resterà del tutto estraneo all'organizzazione del lavoro, all'amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale dipendente dal Subappaltatore salvo quanto infra previsto.
- Il Subappaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del d.lgs. 50/2016, entro il termine perentorio ed essenziale di cinque giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante e, comunque, prima dell'inizio delle attività, la documentazione prevista dalla legge relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, unitamente al POS.

- Tra l'Appaltatore e il Sub Appaltatore non sussistono forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1– Valore contrattuale delle premesse**

Le premesse innanzi esposte hanno valore di patto e le dichiarazioni rese dal Subappaltatore sono immediatamente impegnative.

#### **Articolo 1 – Oggetto del contratto.**

Oggetto del subappalto sono le indagini diagnostiche per i lavori di restauro conservativo della chiesa di S. Francesco di Paola a Lentini, secondo quanto indicato nel "Piano delle indagini" che il sub appaltatore dichiara di conoscere per averlo ricevuto ai fini della formulazione dell'offerta, e che si ritiene parte integrante del presente contratto ancorché materialmente non allegato.

In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, il Sub appaltatore si impegna ad eseguire le seguenti indagini e prove:

#### **Chiesa S. Francesco di Paola**

- Mappatura delle forme di degrado da riportare su rilievo preesistente;
- Esecuzione di saggi stratigrafici (N°7), finalizzati all'individuazione delle cromie originali e la qualità materica degli strati;
- Prelievi di frammenti di intonaco, di materiale lapideo e di malta dalle stilature da sottoporre ad indagine petrografica (N°10);
- Catalogazione dei frammenti erratici: finalizzata alla possibile ricomposizione degli stessi e/o alla successiva musealizzazione.

Il tutto NON comprensivo di dismissioni, demolizioni, opere provvisorie, trabattelli, ripristini.

L'ubicazione delle prove è indicata nell'allegato "Piano delle indagini", a cui occorrerà in ogni caso fare riferimento, e comprende la consegna del rapporto di prove con le relative certificazioni. Le stesse, nell'ambito delle medesime finalità, potranno subire delle variazioni di ubicazione in relazione a specifiche richieste dell'Amministrazione.

L'inizio dell'attività diagnostica dovrà essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, in modo da poter concordare modalità e tempi della sorveglianza architettonica nella fase esecutiva delle indagini.

#### **Articolo 2 – Prezzi - Importo contratto di subappalto - Contabilizzazione.**

L'importo complessivo del contratto viene stabilito in via presuntiva in € 5.950,00 (in lettere: euro cinquemilanovecentocinquanta/00) oltre Oneri di Cassa di Previdenza pari al 4% ed eventuale I.V.A. se dovuta, come da offerta allegata in cui sono indicate le prove da effettuare ed i relativi prezzi unitari offerti, che vanno intesi fissi ed invariabili e non potranno essere soggetti ad alcuna revisione in aumento per nessun motivo. L'affidamento delle indagini e prove come sopra indicate e quantificate comprende, nel compenso totale, tutti gli oneri necessari per l'esecuzione delle indagini e prove affidate, tra cui: oneri di missione e trasporto di personale ed macchinari, attrezzature, assistenze necessarie per fornire il servizio a perfetta regola d'arte.

I compensi includono anche quant'altro necessario per l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte ed in ottemperanza alle disposizioni dell'Appaltatore e/o dell'Amministrazione. L'importo verrà in ogni caso ridotto qualora le prestazioni rese siano inferiori a quelle indicate nel piano di indagine. Per eventuali indagini

non previste verrà preventivamente concordato un nuovo importo, restando inteso che non sarà dovuto nessun compenso se non preliminarmente convenuto per iscritto.

Gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto costituiscono i costi delle misure adottate per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per le attività lavorative che con il presente contratto vengono affidate.

### **Articolo 3 - Durata del contratto – Sospensione delle attività.**

In relazione ai tempi previsti nel contratto tra l'Appaltatore e l'Amministrazione, il Sub-Appaltatore si impegna ad eseguire le indagini e fornire tutta la **documentazione entro gg. 24**, dalla data di effettivo avvio delle attività, coincidente con la data concordata con la Soprintendenza di cui all'art. 1 del presente contratto e che, dunque, avverrà successivamente alla data della stipula del presente contratto a seguito dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'Ente Appaltante. La durata del contratto si completa con la consegna dell'ultimo rapporto di prove, fatte salve eventuale proroghe concesse dall'Appaltatore.

Le prestazioni dovranno essere tutte e indistintamente eseguite entro i tempi stabiliti dal programma delle indagini che fa parte integrante del presente contratto, salvo motivazioni che andranno opportunamente comprovate all'Appaltatore per la relativa segnalazione alla Stazione Appaltante.

Il Subappaltatore si impegna, inoltre, ad ottemperare agli eventuali aggiornamenti apportati al piano delle indagini a seguito di specifiche disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante o dai funzionari della Soprintendenza che eserciteranno l'alta sorveglianza.

Il Subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione di eventuali sospensioni e successive riprese delle prestazioni subappaltate, ordinati dall'Appaltatore in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo o in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie dell'Ente appaltante.

Dalla data di efficacia della sospensione il Subappaltatore dovrà cessare le attività lavorative, previa la messa in sicurezza delle attività non completate.

Il Subappaltatore non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, restando, peraltro, impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di proroga al termine per l'esecuzione delle attività.

### **Articolo 4 – Oneri, obblighi e responsabilità nell'esecuzione del contratto**

Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi prestazionali previsti nel contratto di appalto. Nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, il Subappaltatore si impegna ad eseguire con diligenza e perizia le prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Subappaltatore dovrà rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza e, in particolare, dovrà produrre la necessaria documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico professionale prevista dal d.lgs. 81/2008. Dovrà altresì provvedere alla valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs 81/2008.

Sono a completo carico dell'Impresa subappaltatrice:

- a) l'organizzazione dell'esecuzione del servizio;
- b) il controllo sulle norme comportamentali ricevute e l'adempimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro;

- c) l'esecuzione a regola d'arte del servizio in conformità alle specifiche tecniche contenute nel "Piano delle indagini", in modo che lo stesso sia accettabile a tutti gli effetti;
- d) l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori, ottemperando a tutte le prescrizioni di legge nei riguardi degli operai e del lavoro, per evitare danni pubblici e privati: l'Impresa subappaltatrice, siccome agente in piena autonomia di organizzazione e di potere decisionale per la condotta dei lavori, riconosce il proprio dovere autonomo all'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; poiché è stata edotta dei rischi specifici esistenti nell'ambito del servizio, in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, essa riconosce che ogni responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsiasi natura ricadrà su di essa, restando liberi da tali responsabilità il professionista incaricato.
- e) l'obbligo a non dare inizio ad alcun servizio o fase di esso senza preventiva autorizzazione all'avvio dell'esecuzione del servizio, anche verbale da parte dell'Appaltatore;
- f) l'attuazione nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori in questione, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicati alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori. All'uopo il Sub Appaltatore si impegna a sottostare a tutte le formalità e condizioni accessorie del rapporto di lavoro subordinato, previste da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore e a provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, alle previdenze sociali e ad adempiere a tutte le altre incombenze di legge e sindacali, nel rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- g) la redazione del POS (piano operativo di sicurezza);
- h) le assicurazioni previste per legge o per tipologia di contratto da eseguire;
- i) la responsabilità dell'esecuzione, ivi compresa la custodia dei materiali affidati;
- l) la responsabilità per i danni causati alle cose di terzi o dell'Ente appaltante per colpa o responsabilità propria;

Il Sub Appaltatore si impegna a fornire la Certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dall'art. 105 comma 7 del Codice Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e le dichiarazioni attestanti l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, dello stesso Codice.

Il Subappaltatore assume con il presente contratto la responsabilità solidale con l'Appaltatore nei confronti dell'Ente Appaltante relativamente alle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore e l'Amministrazione resteranno estranei all'organizzazione del lavoro del Subappaltatore.

#### **Articolo 5- Responsabilità per danni**

L'Impresa subappaltatrice assume ogni responsabilità riguardo a qualsiasi danno a persone e/o cose, causato a terzi, al professionista incaricato e alla Stazione appaltante ed ai loro dipendenti e per eventuali danni ambientali per inquinamento in esecuzione del servizio/ oggetto del presente contratto.

#### **Articolo 6- Pagamenti.**

Per la corresponsione dell'importo previsto dal presente contratto verranno applicate le condizioni di pagamento in linea con quanto previsto nel contratto tra l'Appaltatore e l'Amministrazione, ovvero:

- 25% quale anticipazione dell'importo contrattuale a seguito dell'avvio del servizio;
- 50% quale ulteriore acconto per le attività, da corrisondersi a seguito dell'ultimazione del piano di indagini e della fornitura del rapporto sulle stesse.
- 25% per il saldo delle attività svolte da corrisondersi a seguito della relativa verifica di conformità da parte del RUP;

Il Subappaltatore emetterà fattura riportante in calce gli estremi del presente contratto e il codice CIG.

La Stazione Appaltante potrà provvedere, su richiesta dell'Appaltatore, alla corresponsione diretta al Subappaltatore dell'importo dovuto, anche parzialmente, per le prestazioni dallo stesso eseguite, come disciplinato dall'art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti.

Il Subappaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi alle attività di cui al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il Subappaltatore è tenuto a dimostrare l'esatto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali posti a carico dello stesso dalle leggi vigenti.

Il Subappaltatore dichiara di essere a conoscenza che tutti i documenti attestanti l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali in precedenza indicati saranno acquisiti dalla Stazione Appaltante, ai fini del pagamento. In ogni caso il Subappaltatore si obbliga a fornirli tempestivamente pena la sospensione del pagamento.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e al subappaltatore.

Il pagamento della fattura avverrà con bonifico bancario da parte dell'Appaltatore o dall'Amministrazione incaricato sul conto corrente bancario indicato dal sub Appaltatore in fattura. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni fine mese data fattura.

Resta inoltre inteso che eventuali spese aggiuntive che non fossero già da ritenersi comprese nell'importo contrattuale e che dipendessero da circostanze esterne e non imputabili al Sub Appaltatore, dovranno essere espressamente autorizzate dall'Appaltatore che dovrà essere autorizzato a sua volta dall'Amministrazione, previa presentazione di apposita documentazione giustificativa fornita dal Sub Appaltatore.

#### **Articolo 7 – Penalità**

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione delle prestazioni, rispetto al termine stabilito dal presente contratto, ovvero al nuovo termine concordato tra le parti e sempre che il ritardo sia imputabile al Subappaltatore, verrà applicata, nei suoi confronti l'eventuale stessa penalità che l'Amministrazione dovesse applicare all'Appaltatore.

#### **Articolo 8 – Divieto di cessione del contratto e di subappalto**

Il Subappaltatore non potrà subappaltare, a sua volta, o comunque far eseguire a terzi, anche solo parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Subappaltatore, inoltre, dichiara e garantisce che il presente contratto di subappalto non verrà ceduto a terzi, totalmente o parzialmente.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà nullo fin dall'origine, impregiudicato il diritto dell'Appaltatore al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal Subappaltatore per violazioni delle vigenti norme di Legge.

La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte del Subappaltatore sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione del presente contratto.

#### **Articolo 9 – Variazioni nel contratto di subappalto**

Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dall'Appaltatore.

Il Subappaltatore non può introdurre variazioni ovvero addizioni alle lavorazioni assunte rispetto alle previsioni contrattuali, ma ha l'onere di eseguire tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'Appaltatore.

Eventuali nuovi prezzi occorrenti, saranno concordati tra le parti secondo le normative attualmente in vigore.

#### **Articolo 10 – Corresponsabilità del subappaltatore**

L'Appaltatore ha azione di regresso nei confronti del Subappaltatore per fatti ad esso imputabili contestati da parte della Stazione Appaltante.

#### **Articolo 11 - Obbligo tracciabilità flussi finanziari.**

L'impresa subappaltatrice dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

A tal fine l'Impresa subappaltatrice comunica le seguenti coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti:

(nome banca / filiale) Banca BPER Banca Filiale di Catania, Ag. 2 Viale Africa

IBAN: \_IT48B0538716904000035284765

Dichiara inoltre che sul medesimo conto possono operare i seguenti soggetti:

- Sig. Antonio Lo Presti nato a Catania il 29/09/1966 e residente a Zafferana Etnea (prov: CT) in via Cavotta 11, CODICE FISCALE LPRNTN66P29C351Y.

Le parti si obbligano a rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente contratto di subappalto, ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010 n.136 a pena di nullità assoluta e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione del diritto di contratto.

#### **Articolo 12 - Risoluzione contrattuale**

È facoltà dell'Appaltatore di risolvere in ogni tempo il presente contratto, salvo la facoltà di esigere il risarcimento dei danni e delle spese, quando:

- a) il subappaltatore abbandona il servizio;



- b) il subappaltatore si rende colpevole di frode o negligenza grave;
- c) per negligenza del subappaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, sia prevedibile che il programma dei lavori non sia compiuto nei termini prefissi dal contratto ovvero sia compromessa la buona riuscita del servizio stesso;
- d) nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni agli operai dipendenti od il mancato tempestivo versamento dei relativi contributi agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi;
- e) quando il subappaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica od alla contabilità dei lavori o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione del servizio;
- f) quando la Stazione Appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore non sia in grado di eseguire a perfetta regola d'arte e nel termine fissato il servizio affidato, ingiungendo al professionista incaricato di risolvere il rapporto;
- g) quando la Stazione Appaltante risolva per qualsiasi motivo il contratto con il professionista incaricato.

Nei casi previsti ai precedenti punti f) e g) la risoluzione non dà diritto alla Subappaltatrice ad alcun indennizzo o risarcimento danni, fatto salvo quanto riconosciuto all'appaltatore per le attività oggetto di subappalto e nei limiti di quanto già eseguito.

#### **Articolo 13 - Efficacia del Contratto**

Il presente contratto sarà efficace soltanto dopo l'avvenuta autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltante. Ove necessario, le spese di registrazione del presente contratto sono a carico del Sub Appaltatore.

#### **Articolo 14 - Controversie**

Ogni controversia tra l'Impresa Subappaltatrice e il professionista incaricato sarà affidata all'autorità giudiziaria. Qualora venga adita l'Autorità giudiziaria, il Foro esclusivamente competente sarà quello di Palermo.

#### **Articolo 15 – Norma di rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di Appalto e le leggi speciali applicabili al caso di specie.

#### **Articolo 16 – Adempimenti relativi alla privacy**

Ciascuna delle Parti dà atto che, per effetto del rapporto derivante dal presente contratto, potrà avere accesso ad informazioni confidenziali dell'altra parte. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE n. 679/2016 ("GDPR"), le Parti dichiarano di esserci rispettivamente informate circa l'utilizzo dei dati personali che dovessero essere trattati nel corso delle attività, ed esprimono al riguardo il loro consenso al trattamento dei dati stessi.

Ai sensi della normativa indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le Parti prendono atto che:

- i dati verranno trattati allo scopo di consentire l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto, nonché per assolvere gli obblighi di legge e fiscali;

- il trattamento avviene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici o altri sistemi di telecomunicazione, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della normativa;
- il trattamento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali;
- i dati non saranno oggetto di diffusione;
- ciascuna Parte è a conoscenza dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, e potrà esercitarli in qualsiasi momento.

3. L'Appaltatore dichiara che il ruolo di Responsabile trattamento dati è il sig. Pietro Faraone.

#### **Articolo 17 – Clausola sospensiva**

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, con espresso divieto per il Subappaltatore di avviare le attività fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione, per qualsiasi motivo, venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, dietro semplice comunicazione dell'Appaltatore e senza che il Subappaltatore possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo o ragione.

Allegati:

- Riepilogo Offerta Subappaltatore
- Piano Indagini

Letto, approvato e sottoscritto.

L'APPALTATORE

Ing. Pietro Faraone (Studio Faraone S.r.l.s.)

(firmato digitalmente)

L'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

  
Dr. Antonio Lo Presti